

# Regolamento per depositi azionisti di Swiss Life



# Indice

1. Autorizzazione e valori depositati	4
2. Apertura di un deposito	4
3. Autorizzazione di iscrizione nel libro delle azioni	5
4. Consegne in deposito	5
5. Consegne e vendite dal deposito	5
6. Trasmissioni da eredità	6
7. Trasmissione in seguito a fusione, frazionamento e trasferimento del patrimonio	7
8. Consolidamento del deposito titoli dello stesso deponente	7
9. Comunicazioni del deponente	7
10. Comunicazioni di Swiss Life	7
11. Estratti di deposito e avvisi di transazioni	8
12. Esercizio dei diritti di voto in occasione dell'assemblea generale	8
13. Ulteriori misure di gestione	8
14. Principio dell'esenzione da commissioni	9
15. Accrediti e addebiti	9
16. Diritto di compensazione e diritto di pegno	9
17. Impiego dei valori mobiliari di Swiss Life depositati come pegno manuale	9
18. Forma della custodia, contabilizzazione e gestione	9
19. Protezione dei dati: riservatezza e obbligo di discrezione	9
20. FATCA	10
21. Reclami del deponente	10
22. Obbligo di diligenza, responsabilità e risarcimento dei danni	10
23. Durata e disdetta del contratto	11
24. Modifiche del regolamento di deposito	11
25. Diritto applicabile e foro competente	11

# Regolamento per depositi azionisti (regolamento di deposito) del 1° dicembre 2013

**Le seguenti condizioni mirano a regolare in modo chiaro i rapporti fra Swiss Life SA («Swiss Life») e il titolare<sup>1</sup> di valori mobiliari (come definito qui di seguito) che dispone di un deposito titoli presso Swiss Life (chiamato qui di seguito «deponente»).**

## 1. Autorizzazione e valori depositati

Swiss Life offre ai titolari di valori mobiliari («valori mobiliari di Swiss Life») emessi da Swiss Life Holding SA e dalle sue filiali la possibilità di affidare questi valori mobiliari di Swiss Life, ai sensi delle seguenti condizioni, per la custodia, la contabilizzazione e la gestione di un deposito titoli. La custodia, la contabilizzazione e la gestione avvengono in un deposito aperto. La custodia, la contabilizzazione e la gestione di altri valori mobiliari diversi dai valori mobiliari di Swiss Life non è possibile.

## 2. Apertura di un deposito

I titolari di valori mobiliari di Swiss Life che desiderano aprire un deposito titoli, devono comunicarlo a Swiss Life per iscritto tramite l'apposito «Modulo di richiesta apertura deposito»<sup>2</sup> indicando inoltre il loro conto bancario (IBAN) per eventuali accrediti. Il formulario di richiesta, debitamente compilato e legalmente firmato, deve essere inoltrato di regola prima, tuttavia al più tardi con la prima consegna di valori mobiliari nel deposito titoli, presso Swiss Life, Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo.

Con l'inoltro del modulo di richiesta, il deponente autorizza Swiss Life a cedere a suo nome, in caso di passaggio di proprietà, i valori mobiliari depositati o che verranno depositati in futuro nel deposito titoli.

L'apertura di un deposito presuppone che il richiedente fornisca una prova della propria identità. Nel caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera ciò avviene mediante l'inoltro di una «Identificazione Gialla» rilasciata da un ufficio postale svizzero, mediante un'identificazione personale da parte di un collaboratore presso un'agenzia Swiss Life o mediante un'identificazione di tipo analogo. Le persone fisiche domiciliate all'estero devono inoltrare una copia ufficialmente autenticata del loro documento d'identità (nonché un'attestazione secondo cui il patrimonio nel Paese d'origine viene dichiarato ai fini dell'imposizione, secondo la legge).

Le persone giuridiche e le società di persone con sede in Svizzera e devono inoltrare un estratto del registro di commercio attuale. Le società di persone con sede in Svizzera non iscritte nel registro di commercio nonché le persone giuridiche e le società di persone con Sede all'estero devono inoltrare una copia ufficialmente autenticata dei loro statuti, o un documento equivalente, che deve riflettere lo stato attuale della società e risalire a non più di un anno prima. Il richiedente deve inoltre essere titolare di un conto presso una banca o di un conto postale presso PostFinance.

Il deponente si impegna ad acquistare, detenere e alienare le azioni nominative custodite nel deposito titoli presso Swiss Life a proprio nome e per proprio conto e di non tenerle a titolo fiduciario o in altro modo per conto di terzi.

La richiesta di apertura di un deposito risulta accettata da Swiss Life, a meno che non venga rifiutata per iscritto entro un termine di 20 giorni dopo essere pervenuta presso Swiss Life. Il rifiuto della richiesta ha valore legale se viene inviato all'indirizzo riportato sulla richiesta o, qualora non fosse indicato, all'indirizzo iscritto per ultimo nel libro delle azioni di Swiss Life Holding o della sua filiale. Swiss Life si riserva espressamente il diritto di chiedere, anche una volta scaduto il termine di 20 giorni, ulteriori informazioni presso il deponente o presso terzi nonché di non applicare le direttive del deponente se ciò risulta indispensabile per garantire il rispetto delle norme di legge nonché la regolare gestione del deposito titoli.

<sup>1</sup> Tutte le designazioni delle funzioni, non importa se maschili o femminili, riportate nella forma maschile, si riferiscono a entrambi i sessi.

<sup>2</sup> Il formulario può essere stampato sia all'indirizzo [www.swisslife.com/moduli](http://www.swisslife.com/moduli) oppure ordinato telefonicamente presso Shareholder Services.

Il deponente autorizza Swiss Life ad applicare al deposito automaticamente la procedura di notifica prevista dalla legge (rivelazione e notifica all'autorità fiscale competente), se nel corso della durata del contratto ha o trasferisce il suo domicilio in un Paese che ha stretto con la Svizzera un accordo di collaborazione in ambito fiscale. Ciò si applica a tutti i Paesi che hanno stretto un accordo fiscale con la Svizzera entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2013.

### 3. Autorizzazione di iscrizione nel libro delle azioni

L'acquirente di azioni nominative può chiedere a Swiss Life di iscrivere nel libro delle azioni di Swiss Life Holding SA le azioni nominative da lui detenute o successivamente acquistate sia contemporaneamente alla sua richiesta, sia in un secondo momento. Conformemente alle condizioni di registrazione previste dallo statuto, Swiss Life Holding SA ha il diritto di rifiutare l'iscrizione come azionista con diritto di voto entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione da parte della sua sede. Se Swiss Life Holding SA non rifiuta la domanda del richiedente entro 20 giorni, quest'ultimo viene riconosciuto come azionista con diritto di voto. Per le altre filiali di Swiss Life Holding SA sono determinanti i relativi statuti.

## 4. Consegne in deposito

### 4.1 Consegna da un deposito bancario

Le consegne da un deposito bancario nel deposito titoli presso Swiss Life richiedono la previa approvazione di Swiss Life e devono essere effettuate tramite una banca in Svizzera (partecipante SIS) a favore del numero di deposito comunicato da Swiss Life, indirizzato al numero di membro SIS (SECOM-ID) CH102.990. È compito del deponente chiedere alla propria banca depositaria di consegnare a Swiss Life il numero desiderato di valori mobiliari di Swiss Life per la costituzione di un deposito a suo favore. Le eventuali spese della banca che effettua la consegna sono a carico del deponente.

### 4.2 Consegna da acquisto in borsa

Le consegne nel deposito titoli presso Swiss Life di valori mobiliari di Swiss Life acquistati in borsa richiedono la previa notifica a Swiss Life e devono essere effettuate tramite una banca in Svizzera (partecipante SIS) a favore del numero di deposito comunicato da Swiss Life. Il deponente conferisce l'ordine d'acquisto come di consueto direttamente alla banca, all'agente di borsa (broker) di sua scelta o direttamente a Shareholder Services presso Swiss Life. È compito del deponente informare il mandatario di consegnare a Swiss Life le azioni acquistate ai fini della costituzione di un deposito a suo favore. Le eventuali spese di trasferimento del mandatario che effettua la consegna sono a carico del deponente.

### 4.3 Rifiuto della consegna

Swiss Life ha la facoltà di rifiutare, senza ulteriori spiegazioni, l'accettazione di valori mobiliari di Swiss Life consegnati nel deposito titoli presso Swiss Life.

## 5. Consegne e vendite dal deposito

### 5.1 Consegne

#### 5.1.1 Prelievo di azioni nominative per la custodia presso una banca depositaria

Il deponente invia a Swiss Life, all'indirizzo menzionato al punto 9, un ordine di consegna scritto e firmato con il numero esatto delle azioni da consegnare, il nome e l'indirizzo della banca depositaria nonché il suo numero di deposito presso detta banca. Per la consegna a terzi occorre fornire il nome della banca destinataria e del beneficiario.

Successivamente, Swiss Life procede alla consegna alla banca indicata dal mandante entro tre giorni di borsa dalla ricezione dell'ordine. Le eventuali spese di trasferimento della banca che ha ricevuto la consegna sono a carico del deponente.

### 5.1.2 Trasferimenti fra deponenti

Il deponente può incaricare Swiss Life di trasferire a un altro deponente da lui indicato dei valori mobiliari di Swiss Life. Una richiesta di questo tipo deve essere effettuata per iscritto, deve essere debitamente firmata dal deponente e indicare il numero delle azioni, l'esatta denominazione del deposito titoli nonché il nome e l'indirizzo del deponente beneficiario.

## 5.2 Ordini di vendita a Swiss Life per posta, via fax o tramite e-mail

### 5.2.1 Considerazioni generali

Il deponente ha la possibilità di incaricare Swiss Life di vendere in parte o per intero i valori mobiliari di Swiss Life detenuti nel deposito titoli. A tal fine, deve inviare per iscritto un ordine di vendita personalmente firmato, con l'indicazione del numero di deposito, del numero dei titoli da vendere nonché del conto bancario, per posta, via fax o tramite e-mail<sup>3</sup> all'indirizzo di Swiss Life riportato al punto 9.1.

Senza istruzioni d'altro tenore da parte del deponente, il ricavato della vendita (al netto, deduzione fatta delle spese bancarie ordinarie, della commissione di borsa e della tassa di negoziazione) viene versato sul conto bancario registrato. Eventuali spese collegate con altri tipi di pagamento sono a carico del deponente. L'accredito del ricavato della vendita avviene secondo le usanze valide presso SIX Swiss Exchange; a seconda delle istruzioni di pagamento, i giorni di valuta possono essere tuttavia maggiori. In questo caso, un'eventuale perdita di interessi è a carico del deponente.

Swiss Life declina ogni responsabilità per il trattamento ritardato degli ordini di vendita non inviati direttamente all'indirizzo riportato al punto 9.1, non debitamente compilati o dovuto a un'errata trasmissione.

### 5.2.2 Ordini di vendita «al meglio»

Salvo istruzioni diverse dei deponenti, gli ordini di vendita vengono eseguiti «al meglio», ovvero alla prima occasione, senza limiti di prezzo. Swiss Life tratta gli ordini debitamente compilati il più rapidamente possibile, e comunque al più tardi entro tre giorni di borsa dalla loro ricezione.

### 5.2.3 Ordini di vendita con limiti di prezzo

È possibile fissare dei limiti di prezzo. La validità minima di ordini di vendita con limiti di prezzo è di un mese. Senza istruzioni di altro tenore, gli ordini di vendita con limiti di prezzo sono validi un anno. Il deponente prende conoscenza del fatto che, a seconda del volume della domanda e dell'offerta in borsa, gli ordini di vendita con limiti di prezzo possono in alcuni casi essere eseguiti solo parzialmente o non essere eseguiti affatto. Gli ordini di vendita con limiti di prezzo non chiari vengono eseguiti automaticamente come ordine di vendita «al meglio».

## 6. Trasmissioni da eredità

Gli eredi/beneficiari, devono dimostrare la loro identità presentando un certificato di successione (o un documento equivalente riconosciuto dall'ordinamento svizzero) a Swiss Life. Eventuali commissioni e/o spese in collegamento con la richiesta del certificato di successione sono a carico degli eredi/beneficiari. Se vi sono più eredi, essi dispongono insieme del deposito del deponente deceduto, a meno che non designino un rappresentante al quale devono tuttavia conferire le procure scritte necessarie. Il rappresentante deve legittimarsi presso Swiss Life. Non è possibile aprire un deposito a nome di una comunità ereditaria.

<sup>3</sup> In caso di invio tramite e-mail, si richiede di allegare l'ordine scansionato. Ai fini dell'identificazione il nome del deponente dev'essere visibile nell'indirizzo e-mail. Se non è possibile identificare chiaramente il mandante, per motivi di sicurezza Swiss Life è autorizzata a rifiutare l'ordine.

## 7. Trasmissione in seguito a fusione, frazionamento e trasferimento del patrimonio

Il trasferimento del deposito titoli a un'altra persona giuridica in seguito a una successione universale o a una successione universale parziale (fusione, frazionamento o trasferimento del patrimonio) deve essere comunicato a Swiss Life. Alla comunicazione deve essere allegata una copia di tale decisione nonché un documento che comprovì l'identità della persona giuridica secondo il punto 2. Dopo l'avvenuta compilazione da parte della società assuntrice del formulario previsto per l'apertura di un deposito, Swiss Life procederà all'apertura di un deposito titoli nonché al trasferimento dei valori dal deposito titoli della società trasferente. Il deposito titoli della società trasferente viene quindi chiuso non appena non detiene più nessun valore mobiliare di Swiss Life. Se la società assuntrice possiede già un deposito titoli presso Swiss Life, e se non è stato pattuito diversamente, i titoli del deposito della società trasferente vengono trasferiti nel deposito titoli della società assuntrice. Swiss Life ha la facoltà di prelevare una commissione di gestione.

## 8. Consolidamento del deposito titoli dello stesso deponente

Qualora venissero gestiti diversi depositi titoli a nome di uno stesso deponente, essi devono essere raggruppati in un deposito. Swiss Life ha, dal canto suo, il diritto di raggruppare tali depositi senza darne previo avviso al deponente.

## 9. Comunicazioni del deponente

### 9.1 Obblighi di notifica

Il deponente deve comunicare per iscritto a Swiss Life tutti i fatti rilevanti per la relazione d'affari, soprattutto i cambiamenti relativi a conto bancario, nome, domicilio e indirizzo, entro 14 giorni. Le comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo:

*Swiss Life SA  
Shareholder Services  
Casella postale  
8022 Zurigo  
shareholder.services@swisslife.ch  
Fax 043 284 61 66*

Il rispetto dei termini di trattamento menzionati nel presente regolamento può essere garantito unicamente se le comunicazioni debitamente e interamente compilate vengono inviate direttamente all'indirizzo riportato qui sopra.

### 9.2 Cambio di domicilio all'estero

Il deponente autorizza Swiss Life ad applicare al deposito automaticamente la procedura di notifica prevista dalla legge (rivelazione e notifica all'autorità fiscale competente), se nel corso della durata del contratto ha o trasferisce il suo domicilio in un Paese che ha stretto con la Svizzera un accordo di collaborazione in ambito fiscale. Ciò si applica a tutti i Paesi che hanno stretto un accordo fiscale con la Svizzera entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2013.

## 10. Comunicazioni di Swiss Life

Le comunicazioni di Swiss Life sono considerate avvenute in modo giuridicamente valido se sono state inviate all'ultimo indirizzo indicato per iscritto dal deponente. Swiss Life è autorizzata, ma non tenuta, a tenere conto dei cambiamenti di indirizzo collegati a un rapporto di assicurazione esistente. Come data d'invio fa stato la data delle copie o delle liste di invio in possesso di Swiss Life.

## 11. Estratti di deposito e avvisi di transazioni

Una volta all'anno, Swiss Life inoltra al deponente un estratto di deposito sulle posizioni detenute nel deposito titoli alla fine dell'anno. Dietro esplicita richiesta del deponente, Swiss Life redige ulteriori estratti. Swiss Life si riserva il diritto di riscuotere un contributo alle spese.

Durante l'anno, al deponente viene comunicato per iscritto ogni movimento di deposito.

Eventuali contestazioni di estratti di deposito, conteggi di vendite, notifiche di transazioni o altre comunicazioni al deponente devono essere inoltrate entro quattro settimane dall'invio della comunicazione; in caso contrario, il suo contenuto è da considerarsi approvato.

## 12. Esercizio dei diritti di voto in occasione dell'assemblea generale

### 12.1 Schede di votazione

Il deponente ha diritto di voto in occasione dell'assemblea generale nella misura dei diritti di voto iscritti nel libro delle azioni.

Assieme all'invito all'assemblea generale, Swiss Life invia ai deponenti iscritti nel libro delle azioni un tagliando d'ordinazione per una scheda d'ingresso nonché un formulario di delega per la rappresentanza del diritto di voto da parte del rappresentante indipendente.

Swiss Life offre, inoltre, ai suoi azionisti la possibilità di ordinare elettronicamente, ovvero tramite un'applicazione web su Internet, una scheda d'ingresso o di consegnare una delega con istruzioni all'attenzione del rappresentante indipendente.

### 12.2 Schede d'ingresso e di votazione

Il deponente iscritto nel libro delle azioni può richiedere a Swiss Life l'invio di una scheda d'ingresso e di votazione al più tardi fino a dieci giorni prima della relativa assemblea generale.

### 12.3 Istruzioni e procure

Il deponente iscritto nel libro delle azioni può incaricare il rappresentante indipendente, tramite formulario di delega, di esercitare il diritto di voto. Le istruzioni del deponente al rappresentante indipendente devono pervenire entro il termine riportato sul rispettivo formulario di delega presso il destinatario menzionato su detto formulario.

### 12.4 Esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante indipendente

Il rappresentante indipendente è tenuto a esercitare in base alle istruzioni i diritti di voto che rappresenta. Se il deponente iscritto nel libro delle azioni conferisce un incarico al rappresentante indipendente senza fornirgli istruzioni circa l'esercizio del diritto di voto, il rappresentante indipendente si astiene.

È da considerarsi un'istruzione valida per esercitare il diritto di voto l'istruzione generale di votare a favore della proposta del consiglio d'amministrazione in merito alle proposte comunicate e non comunicate riguardo agli oggetti all'ordine del giorno in occasione della convocazione all'assemblea generale nonché in merito a nuove proposte riguardo a nuovi oggetti all'ordine del giorno secondo l'articolo 700, capoverso 3 CO.

## 13. Ulteriori misure di gestione

Swiss Life si occupa delle normali attività di amministrazione (accredito di dividendi, capitali rimborsabili, diritti di sottoscrizione, ecc.). Ulteriori azioni per la tutela dei diritti legati ai titoli in deposito, quali il disbrigo di conversioni, l'esercizio di diritti di sottoscrizione in deroga alla proposta fatta in merito da Swiss Life all'azionista, o l'esercizio di diritti di opzione, ecc., vengono intraprese da Swiss Life solo in seguito a una specifica istruzione del deponente pervenuta a tempo debito. Se il deponente non dà nessuna istruzione o questa non viene ricevuta per tempo, Swiss Life è autorizzata, ma non tenuta, ad agire a propria discrezione nell'interesse del deponente. Qualora delle attività amministrative inerenti ai titoli in deposito richiedano l'obbligo di notifica da parte di Swiss Life nei confronti delle borse o delle autorità, Swiss Life ha il diritto di rinunciare del tutto o parzialmente alla loro esecuzione, dandone comunicazione al deponente.

#### **14. Principio dell'esenzione da commissioni**

La gestione del deposito titoli è gratuita. Fa eccezione l'applicazione di commissioni per singole attività di amministrazione, menzionate nel presente regolamento, quali ad esempio la vendita dei valori mobiliari Swiss Life.

Swiss Life si riserva tuttavia la facoltà di introdurre, all'inizio di un nuovo anno civile, una tassa di deposito calcolata mensilmente alla fine di ogni mese civile in base al valore medio del deposito e pagabile annualmente. L'aliquota applicata in questo caso, nonché i successivi adattamenti della stessa, vanno comunicati al deponente per tempo, vale a dire entro il 30 giugno dell'anno in corso.

#### **15. Accrediti e addebiti**

Gli accrediti (capitale, rendimenti) vengono effettuati sul conto di una banca o su un conto di PostFinance indicato a Swiss Life dal deponente. Non viene effettuato nessun pagamento, né in contanti né tramite assegno. Se non è possibile effettuare i pagamenti sul conto indicato dal deponente o se a Swiss Life non è stato comunicato nessun numero di conto, il saldo resta infruttifero presso Swiss Life fino a quando il deponente non comunichi un numero di conto valido. Eventuali ordini di pagamento vengono eseguiti deduzione fatta delle relative spese. Le modifiche delle istruzioni sul conto devono pervenire per iscritto presso Swiss Life al più tardi cinque giorni lavorativi prima della scadenza.

#### **16. Diritto di compensazione e diritto di pegno**

Swiss Life ha un diritto di pegno, ovvero un diritto di compensazione per tutti i diritti a lei spettanti, su tutti i valori mobiliari di Swiss Life o attivi gestiti o custoditi per conto del deponente presso di sé o presso terzi da lei incaricati.

#### **17. Impiego dei valori mobiliari di Swiss Life depositati come pegno manuale**

La costituzione di un pegno manuale a favore di terzi sui valori mobiliari di Swiss Life custoditi in un deposito titoli da Swiss Life, per esempio per garantire i crediti di società di prestiti o di altri terzi, è esclusa.

#### **18. Forma della custodia, contabilizzazione e gestione**

Swiss Life è espressamente autorizzata a incaricare terzi della custodia, contabilizzazione e gestione dei valori mobiliari di Swiss Life e di attività di amministrazione riportate nel presente regolamento. I valori mobiliari di Swiss Life vengono contabilizzati senza essere certificati nel deposito titoli per conto e rischio del deponente. I deponenti autorizzano espressamente Swiss Life alla trasmissione di tutti i dati necessari a tal fine ai terzi incaricati.

#### **19. Protezione dei dati: riservatezza e obbligo di discrezione**

Swiss Life tratta i dati confidatigli nell'ambito dell'apertura di un deposito o derivanti dall'esercizio di tale attività con assoluta riservatezza. Se le disposizioni del presente regolamento non prevedono diversamente, i dati non vengono né comunicati a terzi né resi accessibili a persone all'interno di Swiss Life, a meno che non siano incaricate della gestione del deposito. Informazioni ad autorità e tribunali, in seguito a una loro richiesta, vengono rilasciate dopo previa o contemporanea informazione al deponente, a meno che la domanda d'informazione non preveda diversamente.

## 20. FATCA

### 20.1 Autorizzazione irrevocabile alla trasmissione di informazioni di diritto tributario

Apponendo la sua firma alla richiesta di apertura del deposito o prendendo atto della relativa comunicazione da parte di Swiss Life, il deponente autorizza irrevocabilmente Swiss Life a inoltrare all'autorità fiscale statunitense tutti i dati necessari per adempiere agli obblighi d'informare di diritto tributario nei confronti degli Stati Uniti, nella misura in cui il deponente possiede lo stato di diritto tributario di US Person.

### 20.2 Definizione di US Person

È considerato US Person chiunque sia assoggettato alla normativa fiscale statunitense. Sono inclusi, ad esempio, i cittadini statunitensi (compresa la doppia o plurima cittadinanza), i titolari di un permesso di soggiorno («Green Card») e i deponenti domiciliati negli Stati Uniti.

In caso di domande a riguardo, il deponente può rivolgersi a Shareholder Services.

### 20.3 Obbligo d'informare

Il deponente è tenuto a informare Swiss Life senza indugio per iscritto – al più tardi entro 30 giorni – qualora dopo l'apertura del deposito dovesse ottenere lo stato di US Person (ad esempio, in seguito a matrimonio, ottenimento di un permesso di soggiorno («Green Card») o soggiorno prolungato negli Stati Uniti).

### 20.4 Obbligo di partecipazione

Swiss Life è tenuta a procedere a ulteriori chiarimenti, in caso di indicazioni relative all'eventuale stato del deponente come US Person. Con la richiesta di apertura del deposito o in seguito all'informazione da parte di Swiss Life, il deponente si impegna a partecipare attivamente ai chiarimenti in questione. Dopo invito scritto avvenuto da parte di Swiss Life, il deponente è tenuto a inoltrare le informazioni richieste entro 30 giorni. In caso di mancata messa a disposizione delle informazioni, Swiss Life è tenuta a notificare all'autorità fiscale statunitense i rispettivi valori indicando il nome.

### 20.5 Falsa dichiarazione alla stipula del contratto

Se dopo l'apertura del deposito, Swiss Life constata che al momento dell'apertura del contratto il depositario possedeva lo stato di US Person senza che detto stato fosse stato dichiarato regolarmente, Swiss Life è tenuta a notificare all'autorità fiscale statunitense il deposito, i depositi preesistenti e i rispettivi valori indicando il nome.

## 21. Reclami del deponente

I reclami dei deponenti dovuti all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualsiasi tipo o le contestazioni di estratti di conto o di deposito nonché altre comunicazioni devono essere inviate per iscritto immediatamente dopo la ricezione del relativo avviso, e comunque al più tardi entro il termine fissato da Swiss Life, all'indirizzo riportato al punto 9.1; in caso contrario, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché i relativi estratti e comunicazioni sono considerati approvati. In caso di mancato avviso, la contestazione deve essere effettuata entro il termine in cui l'avviso avrebbe dovuto di norma pervenire al cliente.

## 22. Obbligo di diligenza, responsabilità e risarcimento dei danni

### 22.1 Considerazioni generali

Swiss Life si impegna a eseguire tutte le attività legate alla gestione del portafoglio con la dovuta diligenza. Swiss Life è responsabile per sé e per le sue persone ausiliarie solo dei danni prodotti con intenzione o negligenza grave.

### 22.2 Mancata o scorretta esecuzione degli ordini

In caso di danni generati dalla mancata o scorretta esecuzione o da un ritardo nell'esecuzione degli ordini, Swiss Life risponde unicamente della perdita d'interessi, a meno di essere stata informata per iscritto, nel caso in questione, dell'incombente pericolo di un danno ulteriore.

### **23. Durata e disdetta del contratto**

La durata del contratto è illimitata. I rapporti giuridici derivanti dal presente regolamento non si estinguono con il decesso, l'incapacità civile o il fallimento del deponente. Il rapporto contrattuale con il rispettivo deponente si conclude con la consegna di tutte le azioni tenute nel suo deposito titoli.

Il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento unilateralmente dal deponente o da Swiss Life senza nessun termine di disdetta.

In caso di conclusione del rapporto contrattuale, il deponente deve impartire a Swiss Life un ordine di vendita, indicando un conto bancario oppure deve fornire un deposito titoli dove poter mettere a disposizione del deponente i valori mobiliari di Swiss Life custoditi.

Se il rapporto contrattuale viene sciolto, senza che il deponente comunichi a Swiss Life istruzioni per la vendita o la consegna dei valori mobiliari Swiss Life entro i termini stabiliti da Swiss Life, quest'ultima è autorizzata a vendere le azioni e trasferire il ricavato, previa deduzione delle spese d'uso commerciale, all'ultimo numero di conto noto del deponente. Se Swiss Life non è a conoscenza di un numero di conto valido, il saldo resta infruttifero presso Swiss Life fino a quando il deponente non comunichi un numero di conto valido.

### **24. Modifiche del regolamento di deposito**

Swiss Life si riserva la facoltà di modificare o adeguare in qualsiasi momento le disposizioni del presente regolamento, a meno che le disposizioni del presente regolamento non prevedano diversamente. Le modifiche vengono comunicate al deponente per iscritto all'ultimo indirizzo indicato, tramite pubblicazione nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) o in altra forma appropriata, indicando che il regolamento di deposito può essere consultato al sito di Swiss Life oppure ordinato presso la società stessa. Le modifiche sono considerate approvate se non giunge alcuna obiezione espressa e scritta entro un mese da quando è stato reso noto l'imminente cambiamento (data d'invio o della pubblicazione nel FUSC).

In caso di obiezione da parte del deponente, il rapporto contrattuale con il relativo deponente è considerato concluso. Il deposito titoli del deponente che ha fatto obiezione viene chiuso entro 30 giorni dalla ricezione dell'obiezione.

### **25. Diritto applicabile e foro competente**

I rapporti giuridici fra deponente e Swiss Life sono soggetti al diritto svizzero.

Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo 2.

*Il futuro comincia qui.*

Swiss Life SA  
Shareholder Services  
Casella postale, 8022 Zurigo  
Telefono +41 43 284 61 10  
Fax +41 43 284 61 66  
shareholder.services@swisslife.ch  
www.swisslife.com